



Roma... 21 SET. 2012...

Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E
TUTELA DEL CONSUMATORE

EX DG VICO

Prot. Uscita del 27/09/2012

Numero: **0025022**

Classifica:



Alle Strutture di controllo pubbliche e
private
operanti nel settore vitivinicolo
LORO SEDI

e, p.c.

Ai Direttori degli Uffici Periferici dell'ICQRF
SEDI

Alle Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Alle Associazioni di categoria ed alle
Organizzazioni interprofessionali operanti
nel settore vitivinicolo
LORO SEDI

OGGETTO: chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 794 del 14 giugno 2012.

Si fa riferimento a quesiti formulati da talune di codeste strutture di controllo in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 794 del 14 giugno 2012 ed in particolare relativi all'individuazione della figura dei soggetti che operano la vendita di vini DOP e IGP sfusi in contenitori di proprietà dell'acquirente.


A tal riguardo si precisa che le disposizioni stabilite dal citato articolo devono ritenersi applicabili esclusivamente a carico dei soggetti vinificatori e intermediari di vini sfusi, inseriti nel sistema di controllo, che operano la vendita di quantitativi di prodotto sfuso in contenitori di proprietà dell'acquirente presso un punto vendita aziendale.

Si ritiene pertanto di poter escludere, anche alla luce delle disposizioni stabilite dall'art. 1 comma 3 del decreto ministeriale 768/1994, dalla categoria dei soggetti intermediari di vini sfusi tutti coloro che operano, come attività commerciale al minuto, la miscita dei prodotti vitivinicoli DOP e/o IGP sfusi presso negozi, enoteche vinerie o altre attività commerciali diverse da quelle connesse alla produzione di vino quali stabilimenti enologici di vinificazione, di commercio all'ingrosso o di imbottigliamento.

In particolare tali soggetti ai sensi del citato decreto ministeriale risultano esonerati dalla tenuta dei registri obbligatori di carico e scarico e partitari di imbottigliamento.

Appare, tuttavia evidente, che nel caso in oggetto le disposizioni stabilite dalla scheda 1 vinificatore, 1 intermediario di vini sfusi e 1 imbottigliatore relative all'obbligo di comunicazione del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto dei prodotti in questione non possano ritenersi applicabili a carico del soggetto destinatario bensì tale adempimento dovrà essere necessariamente richiesto al soggetto inserito nel sistema di certificazione e controllo che effettua la vendita.

A tal riguardo si chiede a codeste strutture di controllo, nonché alle associazioni di categoria ed organizzazioni interprofessionali che leggono per conoscenza di dare ampia divulgazione alla presente nota al fine di garantire la circolarità delle informazioni e di non cagionare eventuali disservizi a carico delle aziende interessate dalla presente interpretazione.

 Giuseppe Serino
Ispettore Generale Capo